

PREVENZIONE INCENDI

REGOLE TECNICHE VERTICALI ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI STORICI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA
ALLA V.12 «ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA»





Vasco Vanzini

PREVENZIONE INCENDI / RTV ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI STORICI

Ed. I (01-2022)

ISBN 13 978-88-277-0295-6 EAN 9 788827 702956

Collana COME FARE PER (82)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



Licenza d'uso da leggere attentamente prima di attivare la WebApp o il Software incluso

Usa un QR Code Reader oppure collegati al link https://grafill.it/licenza

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su https://www.supporto.grafill.it

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© GRAFILL S.r.l. Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it





Pronto GRAFILL Tel. 091 6823069



Chiamami chiamami.grafill.it



Whatsapp grafill.it/whatsapp



Messenger grafill.it/messenge



Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



SOMMARIO

INTRODUZIONE p.				
1.	INQU	ADRAMENTO NORMATIVO	"	7
	1.1.	Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139	"	7
	1.2.	Il D.P.R. n. 151/2011	"	8
	1.3.	Il "progetto" Codice di Prevenzione Incendi		
		(D.M. 3 agosto 2015)	"	8
	1.4.	I limiti del metodo prescrittivo	"	9
	1.5.	Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale	"	10
	1.6.	La struttura del Codice	"	11
	1.7.	Le Regole Tecniche Verticali (RTV)	"	12
	1.8.	La fine del doppio binario		
		(D.M. 12 aprile 2019)	"	13
	1.9.	Il nuovo allegato tecnico al Codice		
		(D.M. 18 ottobre 2019)	"	15
	1.10.	Il decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali		
		(D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di prevenzione incendi e le		
		Regole tecniche verticali successive	"	16
	1.11.	La seconda revisione del Codice di prevenzione incendi		
		(D.M. 24 novembre 2021)	"	17
	1.12.	La Regola Tecnica Verticale V.12 per gli «Edifici sottoposti		
		a tutela, aperti al pubblico, contenenti una o più attività		
		ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della		
		Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il		
		numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni,		
		mostre, biblioteche e archivi» (D.M. 14 ottobre 2021)	"	17
	1.13.	La Guida commentata all'applicazione della V.12 «Edifici		
		sottoposti a tutela, aperti al pubblico, ad esclusione di musei		
		gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi»	"	20
2.	GLOS	SARIO TERMINI E DEFINIZIONI	″	21

3.	GUIDA E	COMMENTARIO ALLA REGOLA TECNICA VERTICALE V.12				
	(ALTRE	ATTIVITÀ IN EDIFICI TUTELATI)	p.	30		
	V.12.1.	. Campo di applicazione	"	30		
	V.12.2. Definizioni					
	V.12.2	. Classificazioni	"	32		
	V.12.4. Valutazione del rischio di incendio					
	V.12.5.	. Strategia antincendio	"	36		
		V.12.5.1. Reazione al fuoco	"	37		
		V.12.5.2. Resistenza al fuoco	"	39		
		Compartimentazione	"	43		
		V.12.5.3. Esodo	"	44		
		V.12.5.4. Gestione della sicurezza antincendio	"	45		
		V.12.5.4.1. Piano di limitazione dei danni	"	49		
		V.12.5.5. Controllo dell'incendio	"	51		
		V.12.5.6. Rivelazione ed allarme	"	53		
		V.12.5.7. Controllo di fumi e calore	"	55		
	Operatività antincendio					
		Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	59		
4.	CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP					
	4.1. Contenuti della WebApp					
		Requisiti hardware e software	"	61		
		ktivazione della WehAnn	"	61		

INTRODUZIONE

Il D.M. del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Cultura D.M. 14 ottobre 2021 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato sulla G.U. n. 255 del 25 ottobre 2021, è entrato in vigore il 24 novembre 2021, dopo 30 giorni dalla pubblicazione. Tale decreto dovrà pertanto essere utilizzato in combinazione con le pertinenti regole tecniche verticali, contenute nella sezione V del Codice di prevenzione incendi, nel caso si progetti l'attività secondo tale disposto normativo.

Questa Regola tecnica verticale riguardante le altre attività in edifici tutelati (V.12), completa così la trattazione delle attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 affiancandosi al D.M. 10 luglio 2020 (V.10) che invece è applicabile agli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. A differenza della V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, la V.12 rappresenta invece una novità, andando a trattare aspetti di tutela dell'edificio vincolato, aperto al pubblico, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione/fruizione di beni o servizi che non sono necessariamente connessi al valore del contenitore (anche se da questo traggono attrattiva), ma che costituiscono comunque attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Conseguentemente, la V.12 non rappresenta una alternativa ad alcuna regola tecnica tradizionale prescrittiva di prevenzione incendi, ma persegue uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamati dal paragrafo G.2.5 punto 1 del Codice, atti a conseguire il Requisito di base n. 2 "Sicurezza in caso di incendio", individuati dal Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 (CPR). A tal fine, vengono introdotte, come soluzioni conformi, oltre a misure complementari atte alla tutela del valore storico/artistico dell'edificio, anche misure sostitutive, rispetto a quelle previste dalla Regola tecnica orizzontale, o dalle altre Regole tecniche verticali pertinenti, che tengono conto delle esigenze concorrenti di salvaguardia della vita umana e di tutela del bene.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 1391, recante *«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»*, coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro: l'elaborazione di norme; il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature; la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale; le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articolo 15, comma 1); le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 2).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

Pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2006, n. 80.

1.2. IL D.P.R. n. 151/2011

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «Legge sul procedimento amministrativo» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. n. 151/2011, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto "Codice di Prevenzione Incendi", strumento tecnico attraverso cui si è perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

1.3. Il "progetto" Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione "politica" della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai media, e alle occorrenze del Paese reale.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, le esigenze che si manifestano e che attivano confronti e discussioni sui tavoli tecnici, dopo che la componente politica ha sollecitato l'azione, sono state spesso correlate a tragici avvenimenti, a ciò che in gergo aeronautico viene definito "blood priority", dai gravissimi incendi del Palazzo di Todi (25 aprile 1982) e del Cinema Statuto di Torino (13 febbraio 1983) che hanno portato all'emanazione del D.M. 26 giugno 1984 sulla reazione al fuoco dei materiali, alla tragedia dell'Istituto Tecnico Statale Gaetano Salvemini (6 dicembre 1990), che ha condotto all'emanazione

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dal Codice di prevenzione incendi aggiornato al D.M. 24 novembre 2021).

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

Α

- Affollamento (G.1.9 punto 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- Ambito (G.1.7 punto 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Area di influenza** di un elemento (G.1.7 punto 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .
- Ascensore antincendio (G.1.20 punto 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedite capacità motorie.

- Ascensore di soccorso (G.1.20 punto 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.
- Atrio protetto (G.1.20 punto 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.



C

- Capacità di compartimentazione in caso d'incendio (G.1.12 punto 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- Carico di incendio (G.1.12 punto 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- Carico d'incendio specifico (q_f) (G.1.12 punto 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².
- Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd}) (G.1.12 punto 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- Classe di reazione al fuoco (G.1.13 punto 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- Classe di resistenza al fuoco (G.1.12 punto 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- Colonna a secco (G.1.15 punto 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- Compartimento antincendio (G.1.8 punto 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.
- Corridoio cieco o percorso unidirezionale (G.1.9 punto 15): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.

GUIDA E COMMENTARIO ALLA REGOLA TECNICA VERTICALE V.12 (ALTRE ATTIVITÀ IN EDIFICI TUTELATI)

Si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, quida e approfondimenti.

V.12.1. Campo di applicazione

- 1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
- 2. Le suddette disposizioni si applicano a tutte le attività di cui al comma 1 caratterizzate da R_{beni} pari a 2 o 4.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico.

Commento: con la V.12 si completa la trattazione delle attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 in parte già regolamentate dal D.M. 10 luglio 2020 (V.10) limitatamente agli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. A differenza della V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Interno 20 maggio 1992, n. 569, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, relativo agli immobili di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, la V.12 rappresenta una novità, andando a trattare aspetti di tutela dell'edificio vincolato, aperto al pubblico, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione/fruizione di beni o servizi che non sono necessariamente connessi al valore del contenitore (anche se da questo traggono attrattiva), ma che costituiscono comunque attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Conseguentemente, la V.12 non rappresenta una alternativa ad alcuna regola tecnica tradizionale prescrittiva di prevenzione incendi, ma persegue uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamati dal paragrafo G.2.5 pun-

to 1 del Codice, atti a conseguire il Requisito di base n. 2 "Sicurezza in caso di incendio", individuati dal Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 (CPR). Nel caso di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, svolte negli edifici tutelati aperti al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006; a tal fine, vengono introdotte dalla V.12, come soluzioni conformi, oltre a misure complementari atte alla tutela del valore storico/artistico dell'edificio, anche misure sostitutive, rispetto a quelle previste dalla Regola tecnica orizzontale, o dalle altre Regole tecniche verticali pertinenti, che tengono conto delle esigenze concorrenti di salvaguardia della vita umana e di tutela del bene. L'applicazione della V.12, pertanto, rivolge anche l'attenzione alle esigenze di conservazione nei confronti di interventi di adequamento che potrebbero risultare troppo invasivi, pertanto non può prescindere dalla presenza del provvedimento di tutela ad opera delle Soprintendenze competenti territorialmente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

Tale vincolo comporta automaticamente l'attribuzione del valore 2 al profilo di rischio R_{beni} , o 4, nel caso in cui l'edificio possa essere considerato anche strategico. Il profilo di rischio R_{beni} , relativo alla salvaguardia dei beni, è attribuito all'intera attività o ad ambiti di essa come indicato nel paragrafo G.3.3 del Codice; esso viene determinato in funzione del carattere strategico caratterizzante, e al valore storico, culturale, architettonico o artistico delle attività e dei beni in esse contenuti, come da tabella G.3-5 del Codice che viene di seguito riportata.

Tabella G.3-5: Determinazione di R_{beni}

		Attività o ambito vincolato		
		No	Sì	
Attività o ambito	No	R _{beni} = 1	R _{beni} = 2	
strategico	Sì	R _{beni} = 3	R _{beni} = 4	

Gli interventi di modifica, o di ampliamento, di un'attività svolta in un edificio tutelato esistente, possono attualmente essere progettati applicando il Codice di prevenzione incendi integrato dalle Regole tecniche verticali di riferimento, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare o, in alternativa, è consentito applicare le disposizioni del Codice all'intera attività secondo le indicazioni dell'articolo 2 commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015 come modificato dal D.M. 12 aprile 2019. Si rileva altresì che il Codice di prevenzione incendi e le Regole tecniche verticali ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove, esercite in edifici esistenti e tutelati come l'apertura al pubblico di contenitori storici per attività di servizi o imprenditoriali e quelle già in esercizio. Le

indicazioni della V.12, possono essere di riferimento anche per la progettazione, realizzazione ed esercizio di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, contenenti attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 pur se non aperte al pubblico quali potrebbero essere uffici privati, autorimesse private, depositi di carta (archivi, depositi librari, ecc.).

V.12.2. Definizioni

- 1. Edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
- 2. Piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell'attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

Commento: con le definizioni del paragrafo V.12.2, viene espressamente collegata la tutela dell'edificio al D.Lgs. 22 gennaio 2004, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali (oggi MiBACT) il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Tale provvedimento definisce come bene culturale le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Viene inoltre compiutamente definito il piano di limitazione dei danni, che era già stato trattato e descritto, ma non definito, dalla V.10, nel paragrafo V.10.5.5.1.

V.12.2. Classificazioni

1. Per le attività di cui al paragrafo V.12.1 oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV), valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV.

Commento: la V.12 diversamente dalle altre Regole tecniche verticali, non classifica gli edifici tutelati, o le relative aree, ma rimanda alla classificazione delle RTV pertinenti, cui si deve fare riferimento in considerazione della/delle attività svolte individuate. Ne consegue che l'impatto della V.12 non è condizionato dalla tipologia dell'attività svolta, si applicheranno dunque i paragrafi V.4.2 nel caso di uffici, V.5.2 nel caso di alberghi, V.7.2 nel caso di edifici scolastici, V.8.3 nel caso di attività commerciali, V.9.3 nel caso di asili nido, V.11.3 nel caso di strutture sanitarie).

V.12.4. Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.



CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

4.1. Contenuti della WebApp

- Normativa e giurisprudenza consultabile attraverso un motore di ricerca, con aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.
- Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco:
 - MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 2-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
 - MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPI -2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO.
 - MOD. PIN 4-2018 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco



- Richiesta di benestare per i sipari di sicurezza
- Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
- Richiesta omologazione estintori portatili
- Rinnovo omologazione estintori portatili
- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili
- Glossario dei termini e delle definizioni.

4.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

4.3. Attivazione della WebApp

Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0295_6.php

- Accedere al Profilo utente Grafill oppure crearne uno su www.grafill.it;
- Cliccare sul pulsante [G-CLOUD];
- Cliccare sul pulsante [Vai alla WebApp] a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il login usando le stesse credenziali di accesso al Profilo utente Grafill;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale Le mie App.

